



LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Sommario

Benvenuti!

In questa lezione esamineremo la responsabilità genitoriale, valutando non solo i doveri dei coniugi rispetto alla prole nata dalla relazione matrimoniale, ma anche quelli dei genitori in quanto tali, connessi alla sola circostanza che siano nati dei figli.

Vedremo:

- l'evoluzione storica del concetto di responsabilità genitoriale
- il quadro normativo di riferimento della responsabilità genitoriale.

Non ci resta che cominciare!

L'evoluzione storica della responsabilità genitoriale

L'istituto della responsabilità genitoriale è stato, nel corso degli anni, ridisegnato. In questo percorso ha accolto, di volta in volta, le spinte progressiste derivanti dall'evoluzione sociale e da una diversa concezione dei rapporti familiari.

Si è passati, infatti, da un'ottica tradizionale, in cui la potestà era riconducibile al **pater familias**, ad una impostazione che eleva il figlio a referente giuridico primario.

Ma andiamo per gradi.

Il diritto romano e il *pater familias*

Nel diritto romano la potestà genitoriale si estrinsecava in un potere cui corrispondeva la totale soggezione dei sottoposti. Al punto da comprendere il cosiddetto *ius vitae ac necis*: il padre, cioè, aveva addirittura il diritto di lasciare in vita o di uccidere il figlio.

Tuttavia, già nel diritto giustiniano, si cominciò a rivedere il rigore di tale impostazione. Con l'espressione **patria potestà**, quindi, ci si cominciò a riferire a un concetto assimilabile alla moderna **funzione genitoriale**, tesa alla **educazione e protezione della prole**.

Dalla patria potestà alla potestà genitoriale

Venendo ai giorni nostri, il Codice civile italiano del 1942 disegnò la patria potestà come soggezione dei figli all'autorità paterna, nel solco di un impianto propriamente romanistico. È con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che si impose il concetto di **potestà genitoriale**. Una modifica di impostazione coerente con l'avvento della parificazione della posizione dei coniugi esaminato nelle lezioni precedenti.

Ma è solo con la **L. n. 219/2012** (e con il **D. Lgs. n. 154/2013** che vi ha dato attuazione) che si può registrare una rivoluzione non solo terminologica, ma anche sostanziale.

Non si parla più, infatti, di potestà, ma di **responsabilità genitoriale**, con inevitabili conseguenze non solo applicative, ma anche pratiche.



Dopo questa premessa, per un corretto inquadramento dell'argomento, è opportuno partire dal testo delle disposizioni che il Codice civile dedica a questo istituto.

Art. 147 c.c. – Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis.

Art. 315 bis c.c. – Diritti e doveri del figlio

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

La prima delle due disposizioni si rivolge unicamente ai rapporti concernenti la famiglia fondata sul matrimonio. La seconda disposizione innanzitutto è di ben recente promulgazione, essendo derivata dall'**art. 1, comma 8, L. n. 219/2012**. Ma soprattutto, pur recando il medesimo contenuto dell'**art. 147 c.c.** ne capovolge la prospettiva. L'art. 315 bis individua, infatti, come soggetto di riferimento del dettato normativo il **figlio stesso** anziché i genitori.

È evidente che la scelta di una formulazione in cui il **figlio** rappresenta l'incipit e il soggetto principale del dettato normativo soggiace ad un diverso inquadramento della figura della prole (soprattutto minorenni) all'interno del nostro Ordinamento.

Il Legislatore ha sostanzialmente elevato la posizione del figlio minore d'età da soggetto presuntivamente del tutto privo di discernimento a persona dotata di autodeterminazione. Il suo limite è da individuarsi soltanto nelle pochissime esperienze di vita acquisite e non in una scarsa capacità di comprensione della realtà che lo circonda.

Il figlio, oggi, quindi, non rappresenta più solo il **soggetto debole da tutelare**, ma il **diretto titolare** di prerogative che gli vengono attribuite in maniera esplicita. Egli, inoltre, come sancito dal terzo comma dell'art. 315 bis c.c., è un interlocutore da ascoltare *in tutte le questioni e procedure che lo riguardano*, anche se minorenni.

Accogliendo questa prospettiva normativa, è inevitabile concludere che l'interesse del minore non può più essere inteso come la proiezione virtuosa dei migliori intendimenti dei genitori in favore del figlio. Al contrario deve costituire il risultato di un confronto con il medesimo che consenta di coglierne le reali inclinazioni. Solo in questo modo è possibile promuovere la formazione di una personalità libera ed autentica nel senso sancito dall'art. 2 della Costituzione in riferimento ai **diritti inviolabili dell'individuo**, nonché dalla **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo** del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con L. n. 176/1991), la quale, all'art. 12, in maniera più specifica, sancisce espressamente:

«Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo saranno debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».



È così che, nel nucleo familiare, si realizza la piena tutela della persona del minore. Le sue capacità, le inclinazioni naturali e le sue aspirazioni fungono da parametro di riferimento per l'adempimento, da parte dei genitori, degli obblighi di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole.

Per comprendere meglio tale profilo, è utile soffermarsi sull'evoluzione che ha interessato l'**art. 147 c.c.** dal 1975 ad oggi.

Detta disposizione, secondo la formulazione di cui alla **L. n. 151/1975**, la cosiddetta riforma del diritto di famiglia, sanciva che i doveri verso i figli dovessero essere adempiuti tenendo conto delle loro **capacità**, della loro **inclinazione naturale** e delle loro **aspirazioni**.

La formulazione odierna, invece, così come risultante a seguito della riforma intervenuta con D. Lgs. n. 154/2013, prevede, come sopra riportato, che l'adempimento degli obblighi avvenga **nel rispetto** delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

Sebbene in dottrina si siano più volte sostenuti indirizzi tesi a considerare le due espressioni pocanzi riferite come equivalenti, chi vi parla sostiene che il cambio di formulazione è valso proprio a rimarcare il riconoscimento della maggiore capacità di **autodeterminazione** del minore.

L'obbligo di tener conto delle capacità ed inclinazioni considerate, lasciava comunque impregiudicata, in sede interpretativa, l'autonomia di valutazione dei genitori. Al contrario, l'ultima riforma ha inteso limitarla mediante l'introduzione del concetto di **rispetto** per la nascente personalità del figlio. Così da ottemperare ai principi costituzionali prefigurati dall'art. 2 della Costituzione e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Muovendo da tale impostazione, dobbiamo riconoscere un'ulteriore, significativa, implicazione. Se, come visto, la responsabilità in commento deve essere esercitata in funzione delle esigenze del figlio, la violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, non comporta solo la possibile adozione di provvedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale. Ma consente di determinare profili di responsabilità per danno **endo-familiare**. E, addirittura, alla luce delle ultime riforme, prevede per il genitore inadempiente profili di responsabilità penale.

Le conseguenze giuridiche della nuova responsabilità genitoriale

Le modifiche apportate all'istituto della responsabilità genitoriale, nei termini appena riferiti, hanno inciso anche sulla determinazione degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli dal punto di vista **patrimoniale**.

Esaminiamo nel dettaglio gli artt. 148 e 316 bis c.c.

Art. 148 c.c. – Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316 bis.

Art. 316 bis c.c. – Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.



Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Confrontando le due disposizioni, notiamo che, secondo un'impostazione parallela a quella già osservata per gli artt. 147 e 315 bis c.c., il loro contenuto è pressoché analogo, ancorché la prima sia rivolta esclusivamente alla coppia genitoriale coniugata e la seconda ai genitori in quanto tali.

Una lettura sistematica delle disposizioni trattate in questa lezione consente di concludere che l'adempimento dei doveri genitoriali previsti dall'Ordinamento richiede un contributo patrimoniale da parte degli obbligati, ancora una volta, **in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.**

Ma da quando sorgono, per i genitori, gli obblighi previsti dall'Ordinamento?

Sul punto, la giurisprudenza, dopo un primo ed isolato orientamento teso ad affermare che **l'obbligo di corrispondere quanto necessario al mantenimento del figlio decorre dalla data della domanda giudiziale volta ad accertare la qualità di figlio legittimo**, si è poi consolidata sul principio secondo cui i doveri sanciti dagli artt. 147 e 315 bis c.c. sorgono nel momento stesso dell'acquisizione della capacità giuridica da parte del figlio e, dunque, dal momento **della nascita.**

Si tratta di una circostanza non specificata dall'Ordinamento, perché data per scontato, ma che, nella realtà, costituisce il normale corollario di un rapporto che trae la propria ragion d'essere nella procreazione del figlio da parte del genitore, il quale, di conseguenza, ne assume la contestuale responsabilità.

È proprio in questo senso che si esprime una significativa sentenza del Tribunale di Roma che, riprendendo un noto orientamento della Corte di Cassazione, ribadisce che «l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo *status* genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c.».

Nello stesso senso si è espressa anche la Suprema Corte nella recente pronuncia n. 4224/2021: «la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo *status* genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione».

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo esaminato:

- l'evoluzione storica del concetto di responsabilità genitoriale
- il quadro normativo di riferimento della responsabilità genitoriale.

Grazie per l'attenzione!